

Ditte individuali – PEC entro giugno 2013.

I commi 1 e 2 dell'art. 5, della legge 17 dicembre 2012, n.221, di conversione del dl 18 ottobre 2012, n.179 stabilisce **che le ditte individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C. entro il 31 giugno 2013** e non più entro il 31 dicembre 2013 come previsto dal decreto legge n.179/2012.

Il deposito è **esente da diritti di segreteria**.

Lo stesso art.5, commi 1 e 2 della legge n.221/2012 ha stabilito che dal 20 dicembre 2012 **le imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o dell'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica (P.E.C.)**.

In mancanza della comunicazione della propria P.E.C. da parte delle suddette imprese, l'ufficio del Registro delle imprese **sospenderà per 45 giorni** ogni domanda di iscrizione da queste presentate. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.